

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 298

presentata dai Consiglieri regionali
LOI - AGUS - CADDEO - PIU - ORRÚ - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo

il 3 dicembre 2021

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna è per più del 70 per cento del territorio montuosa e collinare. L'altitudine media è intorno ai 380 metri sopra il livello del mare e il 15 per cento del territorio supera la quota dei 1.500 metri. La montagna è diventata negli ultimi anni destinazione turistica, luogo dove praticare sport outdoor, ma è prima di tutto luogo dove insistono borghi e paesi, Comuni e comunità che con la loro presenza garantiscono tutela, protezione naturale, valorizzazione dei versanti e protezione. È a loro, a questa preziosa presenza antropica che si rivolge la presente proposta di legge. Le comunità di persone, le attività economiche, il presidio sociale è straordinariamente importante per la coesione della Sardegna. Coesione che deve essere mantenuta guardando alla montagna come pezzo di territorio vivo e per la quale definire una strategia pluriennale e opportuni investimenti.

Nella presente proposta, in ossequio all'articolo 44 della Costituzione ed in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), è affermata la specificità delle aree montane, disponendo misure per promuoverne lo sviluppo e salvaguardare il territorio, perseguendo l'armonico riequilibrio delle condizioni di vita delle popolazioni montane.

Le funzioni di tutela, sviluppo e promozione della montagna sono esercitate dalle aggregazioni dei comuni montani quale forma organizzativa ottimale idonea a rendere effettive le misure di sviluppo della montagna.

L'articolo 1 individua i principi e le finalità generali della presente proposta di legge e stabilisce che, da un lato la Regione riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze, dall'altro individua i livelli essenziali di servizi pubblici per garantire vivibilità e residenzialità e favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano.

Dopo aver richiamato le generali funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna previste dalla Costituzione e nello Statuto della Sardegna, all'articolo 2 si prevede la classificazione dei comuni montani da effettuarsi da parte della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa legge. Nelle more di tale adempimento, si prevede l'utilizzo dell'elenco definito dall'ISTAT.

L'articolo 3 definisce le unioni montane con un richiamo esplicito nel comma 2 all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e prevede che la Regione adegui la propria struttura organizzativa al fine di conseguire il più ampio raccordo tra i diversi ambiti nei quali vengono attuati lo sviluppo e la valorizzazione della montagna.

L'articolo 4 disciplina le funzioni delle Unioni Montane, incentrate sulla tutela, promozione e sviluppo della montagna, con particolare riguardo alle risorse naturali e alla sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale del territorio. Le Unioni contribuiscono alla realizzazione di interventi di protezione civile, organizzano il trasporto pubblico, promuovono le vocazioni produttive del territorio e tutelano le produzioni alimentari locali di qualità. Tra i compiti delle unioni montane anche la gestione della rete escursionistica, il mantenimento dei servizi essenziali, lo sviluppo dei servizi digitali, la promozione delle attività culturali nonché la realizzazione di iniziative finalizzate alla fruizione turistica sostenibile del territorio.

L'articolo individua i livelli essenziali di servizi pubblici delle aree montane e demanda alla Giunta regionale il compito di individuare quelli delle materie di competenza regionale e in particolare per quanto riguarda presidio sanitario e socioassistenziale, servizi alla persona, istruzione e formazione, trasporto pubblico locale, servizi internet e banda larga.

L'articolo 6 disciplina il Programma annuale di attuazione per la montagna, da approvarsi da parte della Giunta regionale. Il Programma individua gli interventi, le azioni, le iniziative per valorizzare i punti di forza e le produzioni del territorio montano. Nell'ambito di detto programma sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse sulla base delle disponibilità complessive di spesa, i contributi per la valorizzazione dello sport e del turismo montano, le azioni per potenziare i servizi postali, televisivi e di telefonia mobile al fine di ridurre il digital divide ed aumentare le opportunità per le popolazioni montane.

L'articolo 7 istituisce il Fondo regionale per la montagna, le cui modalità e i criteri di ripartizione alle unioni montane sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 8 individua nelle unioni montane gli enti deputati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato, le quali possono agire anche mediante convenzioni tra pubblico e privato, accordi di programma tra enti pubblici ovvero consorzi.

All'articolo 9 si prevede che le unioni montane possano gestire il servizio di trasporto pubblico di persone e merci nei comuni montani con meno di cinquemila abitanti, qualora detto servizio sia mancante o non adeguato, anche in deroga alla normativa regionale vigente. Il trasporto deve essere garantito per disabili e anziani. Per la gestione del servizio la Giunta regionale può prevedere un concorso finanziario utile alla sua gestione.

L'articolo 10 stabilisce che la Regione, anche attraverso le unioni montane, si adoperi per mettere in campo tutte le iniziative finalizzate al superamento concreto del digital divide dei comuni montani e per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella Strategia nazionale per la banda ultralarga. La Regione si impegna anche a snellire le procedure amministrative e i procedimenti di decisione e controllo al fine di facilitare la realizzazione di servizi efficienti e in linea con gli obiettivi nazionali.

L'articolo 11 riguarda i servizi televisivi, postali e della telefonia mobile per i quali la Regione si adopera per ridurre il gap con le altre zone dell'isola e in linea con gli standard nazionali.

L'articolo 12 disciplina il Compendio unico agricolo di montagna costituito da terreni agricoli, dalle pertinenze dai relativi fabbricati destinati all'impresa agricola siti nei terreni dei comuni montani acquisiti a qualunque titolo da imprenditori agricoli o coltivatori diretti a titolo principale, che si impegnano a coltivare e condurre i terreni del compendio per un periodo di almeno dieci anni nonché a non frazionare il compendio al di sotto dei limiti minimi di superficie per almeno quindici anni.

L'articolo 13 disciplina la superficie minima indivisibile quale estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione di un fondo. Lo stesso articolo stabilisce che la misura della superficie minima è definita con provvedimento della Giunta regionale anche in relazione alla situazione demografica locale e sulla base delle tipologie di coltivazioni.

L'articolo 14 prevede che la Regione assieme alle unioni montane valorizzi le risorse energetiche locali previa ricognizione del territorio finalizzata alla identificazione dello stato di utilizzo e delle potenzialità delle risorse energetiche disponibili. La norma impone alla Regione di promuovere gli interventi di produzione energetica da fonti rinnovabili nell'ambito di un corretto sviluppo delle filiere locali nel contesto montano.

L'articolo 15 prevede il sostegno da parte della Regione alla realizzazione di "Green communities", cooperative di comunità e comunità energetiche dedicate all'utilizzo equilibrato del patrimonio socio-culturale, economico ed ambientale, in primo luogo acqua, boschi e paesaggio. Mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del Fondo regionale per la montagna, la Regione può sostenere la realizzazione di un piano di sviluppo sostenibile a livello sovracomunale e l'eventuale messa in opera degli interventi in esso previsti.

L'articolo 16 stabilisce che le unioni montane in forma singola o associata pianifichino ed organizzino, nel rispetto degli indirizzi della Regione, lo sviluppo turistico e la fruizione estiva ed invernale del territorio montano. A tal fine le unioni sostengono la realizzazione di progetti ed iniziative tese a favorire la fruizione turistica a ridotto impatto ambientale del territorio, la pluriattività delle aziende agricole orientate a fornire servizi di accoglienza e di informazione in campo turistico. L'attenzione viene focalizzata anche sul turismo sportivo in montagna, con l'intento di garantire una adeguata tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, attraverso l'attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti. Alla Regione il compito di definire gli strumenti di pianificazione, gli indicatori per valutare la sostenibilità degli interventi, gli indicatori di ruralità i criteri di assegnazione delle risorse e le iniziative di formazione degli operatori pubblici e privati.

L'articolo 17 prevede una serie di obiettivi volti a migliorare e valorizzare gli edifici montani, nonché al recupero dei borghi attraverso l'utilizzo di risorse europee, statali e regionali.

Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi: risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici; manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale nelle zone montane.

L'articolo 18 istituisce la Banca della terra della Regione autonoma della Sardegna al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso un loro uso produttivo, per evitare il loro degrado, l'abbandono e prevenire i problemi legati al dissesto idrogeologico e al fenomeno degli incendi boschivi e/o di interfaccia. La norma stabilisce le funzioni della Banca della Terra (che vengono attribuite all'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna - FoRESTAS), ne disciplina le modalità di creazione e di funzionamento. La Banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata da

affittarsi o concedere prioritariamente a cooperative di comunità presenti sul territorio sui quali insistono i terreni, con particolare riguardo alla valorizzazione delle terre incolte e abbandonate.

L'articolo 19 si pone l'obiettivo del riequilibrio insediativo e del recupero dei centri abitati di montagna, attraverso il riconoscimento di incentivi e contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza o dimora abituale in comuni montani.

L'articolo 20 introduce la possibilità di valorizzare le risorse idriche nei territori montani. È previsto venga riconosciuto il valore dei servizi ecosistemici-ambientali, con una percentuale della tariffa idrica destinata agli enti montani per la tutela delle fonti attraverso il mantenimento dell'assetto idrogeologico.

L'articolo 21 istituisce l'Osservatorio regionale sulla montagna al fine di individuare necessità e dati, strumenti di intervento e istanze nel quadro di un continuo monitoraggio sociale ed economico del territorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto al Consiglio regionale.

L'articolo 22 riconosce alle associazioni delle autonomie locali un ruolo importante ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge. A tal fine destina incentivi finanziari (previa determinazione dei criteri da parte della Giunta regionale) per progetti di assistenza giuridico-amministrativa e di sviluppo socio-economico presentati dalle associazioni.

L'articolo 23 è la norma finanziaria che stanziava le risorse necessarie all'attuazione della presente proposta di legge, in ragione di euro 40.000.000 di euro annui, a partire dall'anno 2022.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, secondo comma della Costituzione, nel rispetto dei principi di cui legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni), riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali.

2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, individua i livelli essenziali di servizi pubblici per garantire vivibilità e residenzialità e favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano, del suo patrimonio umano, culturale e sociale in sinergia con il sistema culturale e dei servizi del territorio regionale, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della tutela dei beni comuni, della biodiversità, della protezione dell'ecosistema, della sicurezza idrogeologica.

Art. 2

Classificazione dei comuni montani

1. Nelle more della definizione della nuova classificazione dei comuni montani, ai fini della presente legge si fa riferimento all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale predisporre, nel rispetto della normativa vigente in materia, una nuova classificazione dei comuni montani.

Art. 3

Unioni montane

1. La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani disciplinate nel presente titolo.

2. Si definisce "montana" l'Unione dei comuni costituita in prevalenza da comuni montani; sono considerate tali le unioni di comuni e comunità montane disciplinate all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

3. La Regione, al fine di conseguire il più ampio raccordo ed integrazione tra i diversi ambiti nei quali si attuano lo sviluppo e la valorizzazione della montagna, adegua la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo.

Art. 4

Funzioni delle unioni montane

1. Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa vigente in favore dei territori montani.

2. Le unioni montane, oltre alle funzioni di cui al comma 1:

- a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione del-

- le risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici e anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
- b) contribuiscono, mediante interventi coordinati, alla specializzazione degli interventi di protezione civile sovracomunale e, a tal fine, possono procedere alla mappatura delle strade e sentieri presenti nel territorio e alla definizione degli interventi di gestione delle calamità in forma congiunta;
 - c) organizzano e amministrano, nelle aree a domanda debole, i servizi di trasporto pubblico;
 - d) individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza;
 - e) eseguono interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
 - f) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
 - g) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, con specifico riferimento anche ai "prodotti di montagna";
 - h) ogni altra ulteriore attività ritenuta funzionale alla propria missione a livello locale.

3. Le unioni montane concorrono inoltre:

- a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico;
- b) al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio;
- c) al mantenimento dei servizi essenziali;
- d) a promuovere le attività economiche in particolare turismo, artigianato, agricoltura ed economia forestale;
- e) allo sviluppo dei servizi digitali;
- f) alla promozione delle attività culturali.

4. La Regione promuove la gestione delle risorse idriche, anche attraverso la redazione di progetti di fiume che coinvolgano i bacini imbriferi.

Art. 5

Individuazione dei livelli essenziali di servizi
pubblici nelle aree montane

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge individua, previo parere della Commissione consiliare competente, i livelli essenziali dei servizi pubblici nelle materie di competenza regionale, in particolare per quello che riguarda:

- a) il presidio sanitario e socio-assistenziale delle aree montane;
- b) i servizi per la persona e le famiglie;
- c) istruzione e formazione;
- d) l'organizzazione del trasporto pubblico locale;
- e) la disponibilità di servizi internet a banda ultralarga.

Art. 6

Programma annuale
di attuazione per la montagna

1. Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento.

2. Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale e in coerenza con gli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRS) di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), individua, per le finalità della presente legge:

- a) gli interventi regionali per valorizzare e potenziare i punti di forza del territorio montano;

- b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
- c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
- d) i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna;
- e) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
- f) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- g) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani;
- h) i contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e per favorire il turismo nei territori montani con l'intento di favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità, valorizzare la tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuovere la conoscenza del territorio con funzione educativa, sociale e culturale e incentivare l'animazione, l'utilizzo e la vivibilità degli spazi aperti, dei parchi e degli spazi verdi.

3. Il programma annuale individua inoltre le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività cui fanno riferimento gli enti locali.

4. Le unioni montane, sulla base delle proprie programmazioni pluriennali e in conformità alla programmazione regionale di cui al comma 1, trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno, le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.

Art. 7

Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna.

2. Le risorse del fondo regionale di cui

al comma 1 sono attribuite sulla base dei sottoelencati criteri:

- a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni in proporzione alla popolazione residente e alla superficie, destinata al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 6;
- b) una quota non superiore al 30 per cento è destinata al finanziamento delle spese di funzionamento delle unioni;
- c) una quota non superiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di progetti funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna promossi dalle unioni montane o da altri soggetti o associazioni.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro il termine di venti giorni, definisce le modalità e ulteriori criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle unioni montane.

Art. 8

Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale

1. Le unioni montane promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato agendo attraverso:

- a) apposite convenzioni tra i proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici;
- c) eventuale costituzione di consorzi, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
- d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 97 del 1994.

Art. 9

Trasporti

1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adegua-

to a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane organizzano e gestiscono il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità alle persone con disabilità ed agli anziani.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e può prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio.

Art. 10

Sviluppo dei servizi digitali

1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, la Regione nell'ambito della Strategia nazionale per la banda ultra larga, anche attraverso le unioni montane, si attiva al fine di monitorare e ottimizzare la qualità del servizio reso agli utenti finali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia.

2. La Regione provvede affinché siano pienamente sfruttate le possibilità garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'attività amministrativa, lo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, il miglioramento delle relazioni e dei servizi offerti a cittadini e imprese.

3. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), definisce direttive per il decentramento nei comuni montani di attività e di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 97 del 1994.

Art. 11

Accesso ai servizi televisivi, postali
e della telefonia mobile

1. Al fine di ridurre il divario digitale e aumentare le opportunità per coloro che risiedono nei comuni montani, la Regione contribuisce all'attivazione di nuovi sistemi per limitare la distanza tecnologica tra le zone montane e quelle urbane.

2. Al fine di potenziare i servizi postali, la Regione prevede che le Unioni montane possano stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali e altre prestazioni possono essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

Art. 12

Compendio unico agricolo di montagna

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della legge n. 97 del 1994, il Compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnano a:

- a) coltivare o condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
- b) non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 13

Superficie minima indivisibile

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della legge n. 97 del 1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 12.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle tipologie di coltivazione con parere vincolante della commissione consiliare competente.

Art. 14

Valorizzazione delle risorse energetiche locali

1. Nell'ambito del programma annuale di attuazione per la montagna, la Regione, in collaborazione con le unioni montane e sulla base di altri piani e programmi approvati dai singoli settori regionali competenti, effettua una ricognizione del territorio con l'obiettivo di identificare lo stato di utilizzo, valorizzazione e sostenibilità ambientale delle risorse energetiche locali e il potenziale ancora disponibile.

2. In un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, la Regione promuove gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di uso razionale dell'energia, nell'ambito di un corretto sviluppo delle filiere locali nel contesto montano.

3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora promossi dalle unioni montane o da esse partecipati, e funzionali a garantire significativi

vantaggi per le comunità locali, possono essere incentivati mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 7.

Art. 15

Green communities, cooperative di comunità,
comunità energetiche

1. La Regione sostiene la realizzazione, sul territorio montano, di green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche finalizzate a valorizzare in modo integrato e sostenibile il proprio patrimonio socio-culturale, economico, ambientale ed energetico, anche avvalendosi dell'ausilio delle nuove tecnologie abilitanti quali la banda ultra larga.

2. Mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 7, la Regione può sostenere la realizzazione, a cura dell'unione montana, di un piano di sviluppo sostenibile a livello locale e l'eventuale messa in opera degli interventi in esso previsti.

Art. 16

Turismo in ambiente montano

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo in territorio montano, anche mediante l'incentivazione dell'attività motoria e sportiva quali strumenti di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico degli individui, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità ospitante, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente montano.

2. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale e sportivo, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurano il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrono alla

tutela dell'ambiente rurale e naturale.

3. Le unioni montane, in forma singola o associata, pianificano e organizzano nel rispetto degli indirizzi della Regione, lo sviluppo turistico sostenibile e la fruizione estiva ed invernale del territorio montano. In tale ambito le unioni montane concorrono alla pianificazione e alla valorizzazione della rete del patrimonio escursionistico.

4. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo sostenibile ed il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate, mediante il sostegno alla realizzazione di progetti ed iniziative tesi a favorire la fruizione turistica a ridotto impatto ambientale del territorio, la riqualificazione dei borghi per migliorarne l'attrattività turistica, la pluriattività delle aziende agricole orientata a fornire servizi di accoglienza e di informazione in campo turistico, a mantenere la funzionalità delle infrastrutture escursionistiche per la fruizione estiva ed invernale, a valorizzare attraverso la fruizione turistica le produzioni agricole tipiche del territorio rurale.

5. Le unioni montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.

6. A tal fine la Regione individua le caratteristiche del turismo sostenibile nella montagna e definisce:

- a) gli strumenti e modalità di pianificazione della fruizione turistica sostenibile del territorio rurale montano;
- b) gli indicatori per valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti turistici dei comuni montani;
- c) gli indicatori di ruralità dei territori montani;
- d) i criteri di assegnazione delle risorse economiche alle unioni montane per il sostegno agli investimenti nel settore del turismo rurale;
- e) le iniziative di formazione degli operatori pubblici e privati al fine di rendere l'offerta turistica nelle aree montane più organica e

sistematica, inclusa la formazione e sensibilizzazione all'accoglienza turistica delle comunità locali nell'ottica dei residenti come primi promotori dell'identità locale e di una cultura diffusa dell'accoglienza.

Art. 17

Recupero dei borghi

1. La Regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi mediante le risorse derivanti da fondi europei, statali e regionali.

2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
- b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici;
- c) la manutenzione straordinaria da parte dell'ente locale dei beni pubblici già esistenti;
- d) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;
- e) gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;
- f) il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;
- g) la creazione di nuove imprese e botteghe multifunzionali nei borghi;
- h) la riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale nelle zone montane.

Art. 18

Banca della terra e politiche per le terre incolte nei paesi e nelle aree interne

1. Nelle more di approvazione di una legge organica sul governo del territorio è istituita la Banca della terra della Regione autonoma della Sardegna al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso un loro uso produttivo, per evitare il loro degrado, l'abbandono e

prevenire i problemi legati al dissesto idrogeologico e al fenomeno degli incendi boschivi e/o di interfaccia.

2. All'Agenzia FoReSTAS istituita con 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) sono assegnate le seguenti funzioni della Banca della terra:

- a) gestire la Banca della terra quale strumento operativo per favorire l'accesso all'imprenditoria giovanile e alle Cooperative di comunità di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 35 (Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità);
- b) promuovere, coordinare ed attivare interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell'economia circolare e verde nei paesi e nelle aree interne della Sardegna;
- c) gestire i terreni e le aziende agricole di sua proprietà, di proprietà della Regione, dei comuni appositamente convenzionati sui quali svolge anche attività di ricerca applicata, in particolare sulla sughericoltura, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone e di tutela degli endemismi e della biodiversità;
- d) coordinare l'attività di LAORE, AGRIS, ARGEA e Sardegna ricerche nelle attività istituzionali che possono concorrere alla definizione di politiche unitarie inerenti alla Banca della terra;
- e) partecipare, laddove ritenuto opportuno, in società e/o consorzi a cui è affidata la gestione delle attività commerciali comprese quelle di produzione e commercializzazione dei prodotti e alla costituzione di cooperative di comunità di cui alla legge regionale n. 35 del 2018 e loro consorzi.

3. La Banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta di terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata per operazioni di affitto o di concessione da affidare, prioritariamente a cooperative di comunità presenti sul territorio sui quali insistono i terreni.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta da parte dell'Agenzia FoReSTAS, la Giunta regionale disciplina con propria deli-

berazione il funzionamento della Banca della terra acquisiti i pareri delle Commissioni consiliari competenti, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 21 e le organizzazioni agricole.

Art. 19

Incentivi per insediamenti nelle zone montane

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 97 del 1994, al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale.

Art. 20

Valorizzazione dei servizi ecosistemici e delle risorse idriche

1. L'Ente di governo d'ambito della Sardegna (EGAS) relativo al Servizio idrico integrato, destina una quota della tariffa idrica, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I fondi sono assegnati alle unioni montane di comuni sulla base di accordi di programma, con modalità individuate tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Art. 21

Osservatorio regionale sulla montagna

1. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano e delle aree marginali.

2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territo-

riali del territorio montano e di aree considerate marginali e quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, è istituito l'Osservatorio regionale sulla montagna, con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio di cui al comma 3 non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. L'Osservatorio annualmente presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla montagna.

Art. 22

Associazioni rappresentative delle autonomie locali

1. Nell'attuazione della presente legge, la Regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali.

2. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, la Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari per specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica e di sviluppo socio-economico, presentati dalle associazioni delle autonomie locali di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al comma 2.

Art. 23

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 40.000.000 annui.

2. A decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio per tali finalità alla missione 09 - programma 07.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).